SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996* è *sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8

Ministero del tesoro

PROVVEDIMENTO MINISTERIALE 8 gennaio 1996.

Elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, aggiornato al 31 dicembre 1995.

96A0153

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Cassa depositi e prestiti

CIRCOLARE gennaio 1996, n. 1207.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

96A0188

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 gennaio 1996, n. 23.

Norme per l'edilizia scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

2. La programmazione degli interventi per le finalità di cui al comma 1 deve garantire:

a) il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;

b) la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;

c) l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;

d) l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;

e) una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;

f) la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;

g) la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

Art. 2.

Interventi da realizzare

1. Possono essere finanziati in base alla presente legge:

a) la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;

b) le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

c) la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;

d) la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli edifici sedi di uffici scolastici provinciali e regionali.

3. Sono ricompresi fra gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l'acquisizione delle aree, la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, nonché le eventuali indagini.

4. Nell'ambito degli interventi di nuova costruzione, di riadattamento e di riconversione sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli arredi e le attrezzature relativi alle aule, agli uffici, alle palestre, ai laboratori e alle biblioteche scolastiche.

Art. 3.

Competenze degli enti locali

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 4.

Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6, approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo.

Art. 5.

Norme tecniche

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane.

3. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

Art. 6.

Osservatorio per l'edilizia scolastica

1. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia di edilizia scolastica, nonché da una rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali, con compiti di promozione, di indirizzo e di coordinamento delle attività di studio, ricerca e normazione tecnica espletate dalle regioni e dagli enti locali territoriali nel campo delle strutture edilizie per la scuola e del loro assetto urbanistico, nonché di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi previsti dalla presente legge.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione, il quale ne determina la composizione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non comporta il diritto a percepire alcun compenso a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

3. I competenti uffici e i servizi statistico ed informatico operanti presso il Ministero della pubblica istruzione sono di supporto all'Osservatorio, ai fini delle attività di cui al comma 1. Ai medesimi fini, nonché ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, opera presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita struttura tecnica funzionalmente incardinata nel competente Ufficio per l'edilizia scolastica. Per le esigenze di tale struttura può essere disposto il comando di personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di cinque unità nella fase di predisposizione delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, e di due unità per l'attività ordinaria.

Art. 7.

Anagrafe dell'edilizia scolastica

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

Art. 8.

Trasferimento ed utilizzazione degli immobili

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche statali sono trasferiti in proprietà a titolo non oneroso alle province. Le province acquisiscono altresì la proprietà, ove non ancora attribuita, degli edifici costruiti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno con destinazione ad uso scolastico.

3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3.

4. Per gli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento, non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, con

riferimento alle diverse fattispecie, per la definizione dei rapporti intercorrenti tra province e comuni, aventi ad oggetto i suddetti immobili. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni e le province definiscono i loro rapporti nel quadro delle indicazioni prospettate.

5. Le province subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto.

6. Gli immobili sui quali sussiste il vincolo di interesse storico-artistico utilizzati come sede di istituzione scolastica, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, previo accertamento del vincolo stesso ai sensi delle norme vigenti, non possono essere soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente territoriale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permanga l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale territoriale diverso da quello proprietario. Qualora ne siano venute meno le motivazioni, il vincolo di destinazione scolastica di un edificio può essere revocato dall'ente proprietario, d'intesa con l'ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.

8. Il vincolo di destinazione scolastica su un immobile trasferito in uso all'ente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può essere revocato e l'immobile restituito all'ente proprietario qualora l'ente competente sottragga alla destinazione scolastica altri immobili di sua proprietà con equivalenti caratteristiche.

9. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi del presente articolo, sono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare e secondo le modalità di cui al comma 4.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni qualora questi utilizzino un immobile ad uso scolastico di proprietà della provincia o dello Stato.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Trasferimento degli oneri

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3, avviene secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'ANCI e l'UPI.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'articolo 3.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, pari a lire 37 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 20 miliardi per il 1995 e a lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Norme integrative regionali

1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.

2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di competenza.

4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 714):

Presentato dall'on. MASINI ed altri il 17 giugno 1994.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 27 luglio 1994, con pareri delle commissioni VIII, I, V, VI e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14 settembre 1994; il 29 marzo, il 4, 26, 27 aprile, il 9, 10, 16 maggio, il 13, 15 giugno e il 27 luglio 1995.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 1° agosto 1995.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 2 agosto 1995 e approvato il 3 agosto 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2060):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 12 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione il 12, 13, 14, 20 e 21 dicembre 1995 e approvato il 22 dicembre 1995.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3

— Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), è il seguente:

«1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori.

a)-h) (omissis);

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale»

Nota all'art. 5

— Per il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 si veda in nota all'art 12

Nota all'art 11

— Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale,

fiere e mercati,

beneficenza pubblica ed assitenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera,

tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere,

caccia;

pesca nelle acque interne,

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

«Art. 118. — Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Note all'art. 12

— Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, approva il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

— Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976, reca: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica».

96G0023

LEGGE 12 gennaio 1996, n. 24.

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti.

Art. 2.

1. Per gli anni 1996 e 1997, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla erogazione di finanziamenti a favore di progetti del libro parlato presentati dai centri di cui al comma 2, esclusi i centri che già ricevano contributi dallo Stato allo stesso titolo.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati da centri che operino nel settore da almeno dieci anni a livello nazionale ed internazionale e che svolgano l'attività di registrazione ovvero di trascrizione in *braille* dei testi su richiesta degli utenti, anche relativamente a testi scolastici ed universitari, in almeno tre lingue e senza limiti qualitativi e quantitativi.

3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dei progetti di cui al comma 1, sulla base di criteri relativi alla qualità e alla efficacia degli stessi.

Art. 3.

1. All'onere annuo di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'onere annuo di lire 800 milioni derivante dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede, per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3133):

Presentato dall'on. CALDEROLI ed altri il 19 settembre 1995.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 25 settembre 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 27 settembre 1995.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 9 novembre 1995.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 14 e il 15 novembre 1995 e approvato il 21 novembre 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 2310):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 6 dicembre 1995, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 22 dicembre 1995.

96G0024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pavia, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da ventidue consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pavia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Gorgoglione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pavia, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventidue membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/3216 Gab. del 30 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pavia ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Gorgoglione.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Bastida de' Dossi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Bastida de' Dossi (Pavia) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Concaro;

Considerato che, in data 24 ottobre 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bastida de' Dossi (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bastida de' Dossi (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Concaro.

Il citato amministratore, in data 24 ottobre 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bastida de' Dossi (Pavia).

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Canavese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre Canavese (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Aldo Barello;

Considerato che, in data 17 novembre 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torre Canavese (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre Canavese (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Aldo Barello.

Il citato amministratore, in data 17 novembre 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre Canavese (Torino).

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 ottobre 1995, da diciotto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3843.13.4/Gab. del 19 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni della quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Lizzanello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Marcuccio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lizzanello (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 giugno 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 ottobre 1995, da dieci membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3277/13.1/Gab. del 17 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Marcuccio.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

96A0287

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 dicembre 1995.

Abrogazione del decreto ministeriale 4 marzo 1991, con il quale la strada provinciale n. 54 di Valcuvia è stata classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 394 «del Verbano orientale».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 4 marzo 1991, n. 2709, con il quale la strada provinciale n. 54 di Valcuvia è stata classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 394 «del Verbano orientale» modificandone i caposaldi di itinerario e l'estesa;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto che rinvia ad un successivo provvedimento la classificazione dei tratti della strada statale n. 394 «del Verbano orientale» conseguente alla statizzazione di cui al visto precedente;

Visto il voto n. 351 espresso dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 24 ottobre 1990;

Considerato che il detto Consiglio superiore ha riconosciuto la rilevante importanza ai fini turistici e commerciali di uno dei due tratti (Varese-Laveno) della strada statale n. 394 di cui si chiede la declassificazione e la necessità pertanto che lo stesso conservi la classificazione di strada statale;

Considerato che lo stesso consesso ha nel contempo prospettato l'esigenza di una soluzione alternativa a quella proposta dalla provincia di Varese, consistente nella declassificazione dell'intera strada statale n. 629, a tracciato parallelo a quello della strada statale n. 394, facendo altresì espressa riserva d'esprimere il proprio parere circa nuove proposte volte ad attuare le indicazioni già formulate in merito;

Considerato che la classificazione della strada statale n. 394 è stata disposta, con il menzionato decreto 4 marzo 1991, n. 2709, astraendo dalla valutazione dell'intero contesto viario, come invece richiesto dal Consiglio superiore e che ciò ha determinato la sostanziale inefficacia del decreto a seguito della mancata presa in consegna da parte dell'ANAS dell'arteria in questione;

Considerato che la situazione determinatasi è tale da produrre un grave nocumento all'interesse generale della sicurezza della circolazione, atteṣa l'incertezza circa l'organo responsabile della gestione della strada in argomento;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 marzo 1991, n. 2709, è abrogato per i motivi di cui al considerato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Ministro: BARATTA

96A0246

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 gennaio 1996.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità Inopamil e Scandine.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visti i decreti ministeriali con i quali le ditte Zambon Italia ed Astra farmaceutici sono state autorizzate a commercializzare le specialità Scandine ed Inopamil contenenti il principio attivo ibopamina;

Vista la segnalazione del Sistema di allerta dell'ufficio olandese per la valutazione dei farmaci in data 31 agosto 1995;

Visti i dati derivanti dallo studio internazionale multicentrico denominato Prime II che dimostrano un incremento, statisticamente significativo, della mortalità nel gruppo trattato con ibopamina rispetto al placebo, relativamente alle classi Nyha III/IV e Nyha IV e la documentazione, presentata dalla ditta Zambon in data 30 novembre 1995, concernente una prima analisi dello studio sopra citato;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco, nella seduta dell'8 gennaio 1996 favorevole alla sospensione cautelare della commercializzazionedelle specialità medicinali in questione per i seguenti motivi:

vari lavori documentano che l'ibopamina aumenta la portata cardiaca, la frazione di eiezione ed il flusso renale e riduce le resistenze vascolari periferiche. Inoltre modula i riflessi neuroendocrini dello scompenso cardiaco riducendo i livelli plasmatici di renina, aldosterone e noradrenalina. Gli effetti dell'ibopamina sono stati dimostrati sia nella somministrazione acuta che cronica;

gli studi non dimostrano che l'ibopamina sia superiore alla digitale ed agli Ace inibitori nella terapia dello scompenso cardiaco sia in monosomministrazione che in associazione;

l'aggiunta dell'ibopamina alla terapia classica dello scompenso sembra favorire un miglioramento della sintomatologia clinica e della tolleranza allo sforzo;

i dati dello studio Prime II dimostrano un incremento statisticamente significativo della mortalità nel gruppo dei pazienti trattati con ibopamina, rispetto a quelli trattati con placebo, relativamente alle classi Nyha III/IV e Nyha IV;

nello stesso studio non viene dimostrato alcun sostanziale vantaggio nel gruppo dei pazienti trattati, rispetto a quello placebo, nella classe Nyha III;

l'appartenenza di un paziente ad una classe Nyha deve considerarsi transitoria, rappresentando il passaggio da una classe inferiore ad una superiore un'evoluzione della storia naturale dello scompenso cardiaco e che tale passaggio può essere progressivo, ovvero subitaneo, e, come tale imprevedibile;

l'eccesso di mortalità sembra proprio dipendere, in larga misura, da eventi clinici acuti, e, per certi aspetti, imprevedibili, quali la morte improvvisa e lo shock cardiogeno;

lo studio Prime I relativo a pazienti della classe Nyha II/III del quale sono disponibili solo risultati preliminari presentati al XVII congresso della Società europea di cardiologia (Amsterdam agosto 1995), non sembra dimostrare particolari vantaggi né in termine di efficacia né di reazioni avverse nel gruppo dei trattati rispetto al gruppo di controllo (Captopril) e tale studio non è stato disegnato con la finalità specifica di evidenziare una riduzione della mortalità, come dimostrato dalla breve durata del trattamento (sei mesi);

non sono state fornite interpretazioni relativamente ai possibili meccanismi d'azione sottesi all'aumento della mortalità riscontrati nelle classi Nyha III/IV e IV;

non si può escludere che gli stessi, non acclarati, meccanismi sottesi all'aumento della mortalità, possano risultare operativi anche in classi diverse dalla Nyha III/IV e IV;

il numero delle prescrizioni relative al preparato in questione è elevato;

Visti gli obblighi di informazione urgente all'EMEA in caso di sospensione della commercializzazione;

Ritenuto di richiedere al CPMP (EMEA) una valutazione urgente della documentazione tecnico-scientifica nel merito del principio attivo ibopamina;

Ritenuto di aderire al citato parere della Commissione unica del farmaco;

Ritenuto di sottoporre la presente decisione nuovamente alla citata Commissione del farmaco qualora divengano disponibili nuovi dati o una valutazione da parte del CPMP (EMEA) e, comunque, entro il termine di mesi 2 dall'adozione del presente decreto;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Decreta:

Per i motivi richiamati in premessa è sospesa con effetto immediato in via cautelativa, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali Inopamil e Scandine, nelle varie formulazioni previste.

Le ditte Zambon ed Astra farmaceutici, titolari dell'A.I.C., sono tenute a ritirare le confezioni dal commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle ditte interessate, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 15 gennaio 1996

Il direttore: SILANO

96A0290

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1996.

Aumento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate in attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1, commi 9, 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*; 2-*bis*, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, che prevedono, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, miglioramenti delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esonerative della medesima, del Fondo gas e del Fondo esattoriali, nonché delle pensioni a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede, ai commi 5 e 7, il differimento della decorrenza dei predetti aumenti dei trattamenti pensionistici stabiliti dall'anno 1994: *a)* al 1° luglio 1994 per quelli di cui l'art. 1, comma 9-*quater*, della citata legge 27 febbraio 1991, n. 59; *b)* al 1° gennaio 1995 per i restanti casi;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che stabilisce, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 1995-1997, un ulteriore differimento al 1° ottobre 1995 del termine del 1° gennaio 1995, già fissato con il predetto articolo 11 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;

Visto l'art. 17, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994; che ridefinisce i criteri, già stabiliti dall'art. 5 della richiamata legge n. 59 del 1991, ai fini della copertura degli oneri derivanti dai predetti aumenti, prevedendo il concorso dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Tenuto conto che gli aumenti in favore dei pensionati del Fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas e del Fondo integrativo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette risultano assorbiti da quelli previsti dall'art. 1 della succitata legge n. 59/1991, corrisposti sulle quote di pensione obbligatoria;

Ritenuto che i conseguenti aumenti delle aliquote contributive devono far carico ai datori di lavoro e ai lavoratori secondo i criteri di ripartizione prevalentemente vigenti nelle gestioni pensionistiche interessate;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, che stabilisce con effetto dal 1° gennaio 1996 l'estensione alle forme pensionistiche esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria del criterio del riparto dell'onere contributivo tra datore di lavoro e lavoratore;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° ottobre 1995 le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono così aumentate:

Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali;

Fondo per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private di 0,30 punti percentuali;

Fondo per la previdenza dei personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di 0,30 punti percentuali;

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo di 1,90 punti percentuali;

Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di 0,40 punti percentuali;

Fondo pensioni sportivi professionisti di 0,1 punti percentuali;

Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di 0,6 punti percentuali.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è aumentata di 0,6 punti percentuali la ritenuta in conto entrata Tesoro.

3. Gli aumenti contributivi di cui al comma 1 sono ripartiti per un terzo a carico dei lavoratori e per due terzi a carico dei datori di lavoro. Tale riparto ha effetto dal 1° gennaio 1996 anche per gli aumenti contributivi di cui al comma 2.

4. Il predetto aumento contributivo, ove corrisposto secondo le modalità per l'assolvimento degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, non è soggetto a sanzioni, interessi od altri oneri, per i periodi anteriori alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

96A0288

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea scienze forestali (tabella XXXII);

Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento è in fase di elaborazione;

Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari riguardanti il riordinamento del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali (sede di Nuoro);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

a) La facoltà di agraria rilascia:

la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

la laurea in scienze forestali ed ambientali;

il diploma universitario di produzioni animali (orientamento in tecnica apistica);

il diploma universitario di tecnologie alimentari (orientamento in viticoltura ed enologia).

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

b) Gli articoli relativi al corso di laurea in scienze forestali sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI
(sede in Nuoro)

Art. 1. — Presso la facoltà di agraria e istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso e regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 2 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali e dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli

insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 3 (*Articolazione del corso degli studi*). — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico e articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 6. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Docenza*). — La copertura dei corsi attivati e affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 6 (*Aree disciplinari ed impegno didattico minimo*). — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150). Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale);

Fisica (ore 100). Settori: B01B (Fisica);

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150). Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica);

Biologia (ore 250). Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata), E01E (Fisiologia vegetale); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria);

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50). Settori: G04X (Genetica agraria);

Biochimica agraria (ore 50). Settori: G07A (Chimica agraria); E05A (Biochimica).

Microbiologia ambientale (ore 50). Settori: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale),

Scienza della terra e del suolo (ore 100). Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata);

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100) Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale);

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100). Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura);

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G07B (Pedologia); H05X (Topografia e cartografia);

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100). Settori. G03A (Assestamento forestale e selvicoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale);

Botanica forestale (ore 50). Settori: E01C (Biologia vegetale applicata);

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250). Settori: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);

Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100). Settori: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali);

Difesa dei sistemi forestali (ore 150). Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale);

Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100). Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G09C (Zootecnica speciale);

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200). Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica);

Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50) Settori: G01X (Economia ed estimo rurale);

Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100). Settori: N03X (Diritto agrario); N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 31 ottobre 1995

Il rettore: PALMIERI

96A0140

REGIONE VENETO

DELIBERAZIONE 24 novembre 1994

Programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale relativi agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la proposta approvata dalla giunta regionale nella seduta del 9 agosto 1994 con deliberazione n. 123/CR relativa all'argomento indicato in oggetto;

Visto il parere favorevole espresso a maggioranza dalla sesta commissione consiliare nella seduta del 19 ottobre 1994;

Udita la relazione della sesta commissione consiliare, relatore il consigliere Pierantonio Belcaro;

Visto il proprio precedente provvedimento n. 1048 del 23 febbraio 1990 concernente l'approvazione del primo programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale relativi agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, e sulla base del quale sono state approvate le iniziative riguardanti i riparti 1990 e 1992;

Con votazione palese,

Delibera

di approvare il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e valutazione di impatto ambientale relativi agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto al controllo di legittimità di cui all'art 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Venezia, 24 novembre 1994

Il presidente: CARRARO

Il consigliere-segretario: TASSINARI

ALLEGATO

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA RICETTIVE E TURISTICHE E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVI AGLI INTERVENTI DISCIPLINATI DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 424.

PREMESSA

Come evidenziato nel precedente programma approvato dal consiglio regionale del Veneto con deliberazione n. 1048 del 23 febbraio 1990, il fenomeno di eutrofizzazione che si è verificato nelle stagioni estive degli anni 1988 e 1989 ha comportato, a carico dei centri turistici del litorale e dei settori economici collegati al turismo, danni ingenti causati dalla perdita di presenze soprattutto dei tradizionali turisti stranieri.

Pur se la causa principale della crisi è da imputarsi al fenomeno delle alghe, non si può non tener conto del fatto che il nostro litorale presenta un apparato ricettivo e di servizi piuttosto superato, anche se con importanti eccezioni, e che tale apparato ha difficoltà a rimodellarsi sulla base delle più evolute tipologie richieste dal turista anche in condizioni normali.

Le correnti turistiche da qualche tempo non si muovono più su itinerari consolidati ma tendono a diversificare le località di soggiorno secondo articolate richieste. Inoltre, alcuni paesi di recente inserimento hanno sviluppato un'offerta turistica moderna e aggressiva, che ha riscosso un notevole successo, giustificato soprattutto dalla qualità dell'offerta ricettiva e dei servizi di supporto concernenti l'attività sportiva, ricreativa e culturale.

Il nuovo mercato turistico è quindi un mercato dinamico con una domanda di beni e servizi di tipo nuovo, tale da innescare una forte concorrenza all'interno dello stesso apparato ricettivo del nostro litorale.

In questo quadro evolutivo comunque una sostanziale tenuta, anzi un ulteriore crescita, si è registrata all'interno delle strutture ricettive che hanno saputo qualificare la loro offerta in quelle località nelle quali le iniziative pubbliche e private hanno saputo sviluppare servizi moderni e diversificati anche usufruendo delle risorse finanziarie previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per i riparti 1990 e 1992. A tale proposito risulta significativo l'esame delle tabelle che riportano i dati relativi ai riparti indicati.

Una politica turistica moderna deve quindi porsi come obiettivo l'attivazione di interventi in grado di migliorare gli standard alberghieri ed extralberghieri nonché i servizi complementari anche collettivi.

La legge 30 dicembre 1989, n. 424, può costituire, anche per il presente, un'ulteriore occasione per una evoluzione migliorativa in sintonia con la legislazione varata dall'amministrazione regionale, orientando i finanziamenti alle iniziative dirette alla qualificazione del ricettivo.

Una specifica priorità sarà riconosciuta alla dotazione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa infortunistica nazionale ed europea e all'abolizione delle barriere architettoniche. Particolare preferenza, comunque, è accordata dalla legge ai progetti in linea con gli obiettivi di politica turistica regionale.

Il presente programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e di valutazione di impatto ambientale non intende prospettare delle scelte precostituite senza tener conto dell'andamento della domanda e delle aspettative degli operatori, ma delineare dei criteri preferenziali e degli indirizzi di riqualificazione in grado di orientare le richieste dei beneficiari privati e pubblici.

Per questo motivo il programma fornisce solo delle indicazioni di tipo generale nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e di impatto ambientale, come richiesto dal legislatore nazionale.

I comuni costieri interessati agli interventi della legge n. 424/1989 sono i seguenti:

Provincia di Venezia:

comune di Venezia;

comune di Chioggia;

comune di Caorle;

comune di Jesolo;

comune di San Michele al Tagliamento;

comune di Eraclea.

Provincia di Rovigo:

comune di Rosolina;

comune di Porto Tolle;

comune di Contarina;

comune di Donada;

comune di Arano Polesine.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO

In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, si segnalano le seguenti tipologie di intervento ammissibili a contributo:

a) ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere gestite in forma imprenditoriale;

b) realizzazione o ristrutturazione di strutture turistiche di servizio ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica.

Alle tipologie individuate sono attribuite le seguenti quote percentuali del finanziamento assegnato:

1) 60 per cento per le iniziative di cui alla lettera *a);*

2) 40 per cento per le iniziative di cui alla lettera *b).*

Gli importi eventualmente non utilizzati in una delle tipologie indicate possono rientrare nell'altra fino all'esaurimento del finanziamento complessivamente assegnato alla regione e, qualora fossero ancora disponibili, saranno assegnate ad iniziative pubbliche ai sensi dell'art. 6 della legge n. 360/1991.

Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 424/1989 si applicheranno i criteri prioritari di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990.

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, al fine dell'individuazione dei poli territoriali che necessitano di maggiori interventi con riferimento alle tipologie individuate si assumono i seguenti criteri di valutazione.

Nelle graduatorie di ammissione ai benefici, sono collocati, in ordine decrescente, i progetti che trovano realizzazione nelle aree ad alta vocazione turistica e sono finalizzati al miglioramento complessivo dell'offerta turistica. La vocazione turistica sarà determinata dal valore medio delle presenze rilevate nei tre anni precedenti il riparto e l'offerta turistica dal numero di posti letto.

Infine, a parità di priorità sarà applicato il criterio della minore spesa.

CONTRIBUTI AI COMUNI, ALLE PROVINCE E AGLI ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Per le iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989 si applicheranno i criteri prioritari di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 1990.

L'ammissione ai benefici sarà disposta con atto presidenziale previa informazione alla giunta regionale.

Tenuto conto di una eventuale possibile disponibilità finanziaria non assegnata agli interventi degli operatori privati, si procederà all'assegnazione dei fondi ai sensi della legge n. 360/1991.

VALUTAZIONE DI IMPATTO PAESISTICO AMBIENTALE

La normativa statale vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377) in materia di pronuncia di compatibilità ambientale stabilisce che siano soggetti a tale procedura i progetti rientranti in specifiche categorie di opere.

La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «istituisce» la VIA, che consiste nella stima preventiva degli effetti diretti e indiretti che opere o interventi pubblici o privati possono determinare sull'ecosistema considerato, stabilendo quali siano gli ambiti di applicazione.

La legge n. 424/1989 prevede ora invece una valutazione di impatto ambientale sul Programma di riqualificazione delle attività ricettive turistiche.

Ovviamente tale valutazione va intesa in maniera diversa da quanto esplicitato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988 in quanto un programma di interventi non si può configurare come una progettazione esecutiva ma bensì come una previsione di opere, di cui si conosce la tipologia ma non i caratteri definitivi. In tal senso pertanto la VIA citata nella legge n. 424/1989 dovrà avere caratteristiche e modalità di approccio alle problematiche diverse e più generali.

A tal fine dovranno essere prese in considerazione le previsioni dei piani territoriali con valenza paesistica, di settore (esempio trasporti, sanità), oltre che dal piano regionale per l'ambiente, inteso come la sintesi dei tre piani di settore (aria, acqua, suolo).

In particolar modo si dovrà porre attenzione che il complesso degli interventi proposti non incidano significativamente su:

viabilità, in relazione a maggiori o diversi flussi di traffico;

significatività dell'incremento dei consumi idrici;

capacità di abbattimento degli apporti inquinanti dei reflui da parte degli impianti di depurazione e/o dei corpi ricettori;

quantitativi e modalità di smaltimento dei rifiuti solidi, anche in corso di realizzazione degli interventi;

incremento delle emissioni gassose e dei rumori richiedendo accorgimenti per la loro riduzione, anche in corso di realizzazione degli interventi;

pianificazioni delle operazioni di pronto intervento e protezione civile oltre che sulla potenzialità delle strutture sanitarie;

significatività dell'incremento dei consumi elettrici (energia elèttrica, gas, carburanti); «utilizzo» del territorio (nuove aree).

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto paesistico-ambientale, il PTRC e i piani di area della laguna di Venezia e del Delta Po e i piani nazionali con valenza paesistico-ambientale, sono gli strumenti che consentono di valutare l'aspetto territoriale e l'impatto sul paesaggio di un programma di interventi di riqualificazione degli insediamenti turistici.

Valutata quindi la conformità del programma con i piani territoriali, lo stesso deve essere verificato anche alla luce dei seguenti criteri:

1) insediamenti ricadenti nelle zone turistiche o nelle zone residenziali limitrofe al litorale;

2) interventi di riqualificazione comprensivi della dotazione di servizi (parcheggi, verde, razionalizzazione delle strutture balneari, quali servizi igienici, posti di pronto soccorso);

3) interventi di riqualificazione volti alla dotazione di attrezzature per il tempo libero (impianti per lo svago, per le attività sportive dei turisti, verde attrezzato, percorsi ciclo-pedonali, ripristino e restauro della vegetazione).

Nel rispetto del presente programma e del decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la giunta regionale varerà le disposizioni applicative, eventualmente necessarie, al fine di rendere operativo il contenuto della legge n. 424/1989.

96A0249

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 12 gennaio 1996, n. 37536.

Rettifica di un errore materiale nella circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, nonché limitazioni delle agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti agricoli e del settore della pesca e dell'acquicoltura.

Alle imprese interessate
All'ABI
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che, nella circolare di cui in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30 dicembre 1995, al punto C7 dell'allegato 4, le parole: «Suddivisione delle spese di cui al punto C5 per anno solare (in milioni di lire ed un decimale):», devono intendersi sostituite, a causa di un errore materiale, dalle seguenti: «Suddivisione delle spese di cui al punto C6 per anno solare (in milioni di lire ed un decimale):».

In riscontro ad alcuni specifici quesiti, si rappresenta altresì che l'ammissibilità dei programmi d'investimento aventi ad oggetto i prodotti di cui al punto G) dell'allegato 2 della circolare citata è, ovviamente, subordinata agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dall'U.E. per gli aiuti alla trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquicoltura di cui, in particolare, alla decisione 94/173 CE (pubblicata nella GUCE del 23 marzo 1994) e al regolamento (CEE) n. 3699/93 (GUCE del 31 dicembre 1993).

Il Ministro: CLÒ

96A0250

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE gennaio 1996, n. 1208.

Istruzioni per l'accesso ai mutui di cui all'art. 10 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza:

Alle presidenze delle giunte regionali
Alle presidenze delle province autonome
Alle prefetture
Ai comitati regionali di controllo
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
All'Unione province italiane (U.P.I.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.M.)
All'Associazione nazionale certificatori revisori enti locali

Premessa

Ancora una volta il legislatore mette in gioco le risorse - residuate sul vecchio stanziamento di 1.800 miliardi di lire - di cui alla legge n°458/88 per destinarle al finanziamento dei maggiori oneri, ricadenti sui bilanci di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, derivanti dall'acquisto di aree per la realizzazione di opere pubbliche.

Ben poco rimane della originaria legge di finanziamento, se non, come già detto, lo stanziamento nonchè l'ammortamento dei mutui, che è sempre a carico del bilancio dello Stato.

Profondamente mutata è, invece, la nozione di "maggior onere".

L'estensore della legge n°458/88 e delle successive, che, con cadenza poco più che annuale, hanno autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere i finanziamenti della specie, era stato chiaramente mosso dalla esigenza di intervenire a favore di quegli Enti che, per fatti non ad essi imputabili, ma a seguito delle ben note sentenze della Corte Costituzionale, si sono trovati a dover corrispondere agli espropriati, senza avere la relativa copertura in bilancio, " un equo ristoro" commisurato non più al valore agricolo del terreno ma di mercato.

Oggi, lo Stato, in linea con la previsione dell'art.37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n°77, interviene per favorire il riconoscimento di debiti - non iscritti in bilancio - comunque conseguenti alle acquisizioni di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

Ma vediamo, nel dettaglio, i contorni della nuova fattispecie.

1. I SOGGETTI

Comuni, Province, Comunità Montane e loro Consorzi

L'art.10 del D.L. 27 ottobre 1995, n°444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n° 539 aggiunge ai Comuni ed alle Province, già destinatari dei benefici della legge n°458/88, come modificata dalla legge n°38/90, le Comunità montane.

Per i Consorzi, introdotti dalla legge n°68/92, la novità risiede nel fatto che questa volta sono ammessi ai benefici delle provvidenze statali, non solo quelli tra Comuni e Province, ma anche i c.d. misti, in particolare, tra Comuni, Province e Comunità montane.

L'elencazione degli Enti ammessi ai benefici del finanziamento speciale è, chiaramente, tassativa.

2. L'OGGETTO

Il maggior onere

2.1 Il legislatore ha offerto una chiara ed inequivocabile definizione di maggior onere (art.10, comma 2), intendendo per tale la *differenza tra l'originaria previsione di spesa, contenuta nel quadro economico del progetto dell'opera pubblica, approvato nei modi di legge, indipendentemene dal fatto che la somma sia stata erogata o meno, e l'importo definitivamente riconosciuto all'avente diritto sulla base degli atti definitivi tassativamente indicati.*

La nozione di maggior onere presuppone che sia stato regolarmente approvato un progetto di opera pubblica (art.10, comma 2).

A norma del comma 5, dell'art.10 l'approvazione del progetto deve essere anteriore al 14.8.92, ossia alla data di entrata in vigore della legge n° 359/92, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n° 333/92, che ha fissato (art.5-bis) i nuovi criteri di determinazione del valore delle aree destinate alle opere pubbliche (disciplina attualmente integrata dall'art.1, comma 65, della legge n° 549/95).

I finanziamenti della specie sono finalizzati esclusivamente alla acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche. Ciò si desume chiaramente dal comma 2 dell'art.10, che condiziona la sussistenza di un "maggior onere" alla previsione di spesa contenuta nel quadro economico di un progetto di un'opera pubblica regolarmente approvato, e dal dato letterale del comma 1, sempre dell'art.10, laddove si afferma che le aree devono essere destinate *ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità.* Da quanto esposto consegue che non può essere ammesso ai benefici della legge, l'acquisto di un'area destinata ad un' opera di pubblica utilità (es.: aree per costruzione immobili per sfrattati; terremotati, ecc.), non qualificabile come "opera pubblica".

P.E.E.P. e P.I.P.

2.2 Proprio per le considerazioni svolte, si chiarisce che dei piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e dei piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) rientrano nella previsione dell'art.10 soltanto i maggiori oneri di acquisizione delle aree per la realizzazione dei soli servizi ed infrastrutture (strade, scuole, verde, ecc.) con l'esclusione, dunque, di quelle cedute o date in concessione superficiaria ai privati, alle Cooperative, agli Istituti Autonomi Case Popolari o ad altri Enti pubblici, per la realizzazione degli immobili e degli insediamenti produttivi, i cui maggiori oneri, ovviamente, dovrebbero ricadere sugli anzidetti beneficiari delle stesse aree.

Ricorrendo la fattispecie, pertanto, le attestazioni del segretario di cui agli allegati, relative alla destinazione delle aree, dovranno essere integrate con l'esatta quantificazione dei maggiori oneri di acquisizione delle aree occorse esclusivamente per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Atti definitivi

2.3 Gli atti idonei alla quantificazione dell'onere sono:

- **perizie di stima** emesse ai sensi dell'art.15 della legge 865/71 (per le Regioni a statuto speciale l'Ente dovrà citare la norma e l'atto equivalente) notificate, depositate e pubblicate nei modi di rito, non impugnate e divenute definitive al 26.1.96;
- **transazioni giudiziali o extragiudiziali** concluse entro il 26.1.96;
- **sentenze passate in giudicato o esecutive** alla data del 26.1.96 (se si tratta di sentenze non dotate di esecutività *ex lege*, le stesse dovranno essere provviste della clausola di provvisoria esecuzione);
- **accordi per la cessione volontaria delle aree** conclusi alla data del 26.1.96

Il termine del 26.1.96, entro cui l'atto deve essere definitivo, è posto dal comma 5 dell'art.10, *"gli atti di cui al comma 2 devono essere definitivi trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Interessi, rivalutazione monetaria e spese legali

2.4 Gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese legali sono state espressamente ricomprese dal legislatore nella nozione di maggior onere (art.10, comma 2-bis). Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non possono essere computati oltre il 26.3.96, termine perentorio per la presentazione della domanda.

A mutuo è comunque ammissibile solo quanto accertato e quantificato nella delibera di riconoscimento del debito (vedi punto 2.6). Nel caso di maggior onere conseguente a sentenza, alle spese legali sono assimilate quelle di giudizio, dunque, finanziabili.

Pagamento o deposito maggior onere

2.5 Il maggiore onere non deve essere stato pagato non potendosi assumere mutui per un debito già estinto. L'inciso del comma 2 dell'art.10 *"indipendentemente dal fatto che la somma sia stata pagata o meno"* non deve trarre in inganno, in quanto è riferito all'importo previsto nel quadro economico del progetto e non al maggior onere.

Si chiarisce che al pagamento equivale il deposito che, come è noto, estingue l'obbligazione dell'Ente espropriante nei confronti dell'espropriato. Non equivale, viceversa, al pagamento, il pignoramento di somme o beni.

Riconoscimento del debito

2.6 L'ulteriore condizione posta per accedere al finanziamento è che il maggior onere sia stato riconosciuto come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n° 77/95.
In materia di riconoscimento di debiti non appare superfluo riprodurre alcune considerazioni, probabilmente già note alla maggior parte degli Enti.
Il riconoscimento ai sensi del citato art.37 è consentito soltanto per i debiti successivi alla entrata in vigore della legge n° 142/90. Infatti, a norma dell'art.12 bis della legge n° 80/91, i debiti anteriori al 13.6.90 dovevano essere riconosciuti, a pena di decadenza, entro il 15.7.91. Cio' in quanto, il riconoscimento dell'esposizione debitoria, secondo la procedura del citato articolo, presupponeva che i debiti riconosciuti trovassero copertura finanziaria nel bilancio dell'ente, anche attraverso una rateizzazione in tre esercizi finanziari. Ove non fossero stati reperibili mezzi in bilancio, il debito avrebbe comportato necessariamente la dichiarazione di dissesto, ex art. 25 della legge 144/89, e sarebbe stato coperto con l'apposito mutuo previsto dallo stesso articolo.
Possono essere dunque oggetto del finanziamento i maggiori oneri per le acquisizioni successive al 12.6.90, che, già ai sensi del comma 4 dell'art.12 bis, potevano dar luogo a riconoscimento dopo il 15.7.91.
A norma dell'art.10, comma 4, *per le acquisizioni anteriori al 13.6.90*, non opera il termine di decadenza del 15.7.91, posto dal citato art.12-bis, solo nel caso in cui entro detto termine fosse in corso un procedimento giurisdizionale. In tutti gli altri casi, il riconoscimento deve essere stato necessariamente effettuato entro il 15.7.91. Qualora sia stato rispettato tale termine di decadenza, e l'atto definitivo sia intervenuto dopo la delibera di riconoscimento del debito, è necessario riconoscere l'importo differenziale (comprensivo di capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali) non previsto nell'originaria deliberazione.

Il termine ultimo per effettuare il riconoscimento, posto dal legislatore al 30 giugno 1996 (art.10, comma 5) può generare equivoci, in quanto, a ben vedere, tale termine è stato *inutiliter dato*. Infatti, secondo la previsione del comma 3, le domande devono pervenire alla Cassa, complete della documentazione e della dichiarazione del segretario circa l'avvenuto riconoscimento del debito, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge 20.12.95 n°539 di conversione del D.L. n°444/95. Ciò vuol dire che, nonostante la previsione del comma 5, il termine ultimo, entro cui è possibile effettuare il riconoscimento, è contenuto in quello - posto al comma 3 - di presentazione delle domande (26.3.96). Sarebbe, d'altro canto illogico, presentare una domanda di mutuo, per di più per accedere ad un fondo a ripartizione, senza che si siano perfezionate le condizioni per contrarre il finanziamento.

3. LA PROCEDURA

3.1
La domanda

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato dal legislatore in novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge.
Considerato che la predetta legge è stata pubblicata in G.U. 27.12.95 n. 300, le domande devono pervenire entro e non oltre il 26.3.96.

Le domande, documentate come di seguito specificato, devono essere spedite alla Cassa esclusivamente mediante lettera raccomandata con A.R.. Non saranno accettate domande inoltrate con mezzi diversi. In caso di contestazione farà fede il timbro postale di spedizione.

Al fine di addivenire ad una rapida ripartizione proporzionale dei benefici tra gli Enti mutuatari in relazione alla disponibilità delle risorse è indispensabile la massima collaborazione degli Enti, ai quali si richiede l'invio di documentazione idonea, accuratamente controllata e completa in ogni suo elemento, non essendo possibili successive regolarizzazioni.

Poichè la legge di conversione ha introdotto modifiche al testo del decreto-legge, gli enti che hanno trasmesso richieste di mutuo, ai sensi di quest'ultimo o, addirittura, di disposizioni più antiche, devono riprodurre integralmente le domande - ignorando le precedenti - con documentazione conforme a quella indicata nella presente circolare.

Parimenti, qualora un Ente abbia già presentato domanda per un mutuo con oneri di ammortamento a carico del proprio bilancio,ai sensi dell'art.37, comma 3, del decreto legislativo n°77/95, o addirittura abbia già ricevuto l'adesione di massima, e le voglia convertire per ottenere un mutuo a carico dello Stato, in quanto ne ricorrono le condizioni, deve riprodurre la domanda con nuova documentazione, indicando gli estremi (citare il numero di posizione attribuito) della domanda o della adesione da annullare.

Non è possibile, viceversa, ottenere la trasformazione delle condizioni di ammortamento dei mutui per i quali sia intervenuta la formale concessione.

3.2
Documenti per l'adesione

Per l'adesione di massima occorre trasmettere:

a) domanda a firma del rappresentante dell'Ente o del dirigente competente (all. 1);

b) dichiarazione del Segretario (all. 2). Si raccomanda, in presenza di maggiori oneri derivanti da piu' fattispecie (cosi' come elencate al precedente punto 2.3) di compilare distinte dichiarazioni per ciascuna di esse.

Sulla base della suddetta documentazione la Cassa provvederà a ripartire il fondo fra tutte le richieste che risultino in regola; si raccomanda, perciò, la massima attenzione in quanto non sarà possibile effettuare un'ulteriore istruttoria, su documentazione integrativa.

Documenti per la concessione e l'erogazione

3.3 Per la concessione ed erogazione del mutuo occorre trasmettere:

a) delibera consiliare (per i Consorzi, dell'organo competente per statuto) di assunzione del mutuo, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ovvero dichiarata immediatamente eseguibile;

b) dichiarazione del Segretario circa l'esecutività a tutti gli effetti di legge della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, ove l'adesione sia stata ottenuta sulla base di una delibera dichiarata immediatamente eseguibile;

c) domanda di erogazione corredata dal codice fiscale.

L'erogazione del mutuo avverrà automaticamente dopo la concessione, senza ulteriori adempimenti istruttori da parte degli enti beneficiari.

Il direttore generale: FALCONE

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA

Alla Cassa depositi e prestiti
DIV. XIV
Via Goito, 4
00185 ROMA

Posizione

Oggetto: Art. 10 del D.L. 27/10/1995, n. 444 convertito, con modificazioni, dalla L. 20/12/1995, n. 539.

Il sottoscritto
Sindaco del Comune/ Presidente della Provincia/ Presidente della C.M./ Presidente del Consorzio chiede un mutuo di £ ....
per maggiori oneri di acquisizione area ai sensi dell'art. 10 del D.L. 27/10/1995, n. 444 convertito, con modificazioni, dalla L. 20/12/1995, n. 539.

L'importo è così determinato:

Spesa prevista nel quadro economico del progetto	Atto/Importo	Maggiore onere al 26/01/1996
£	Perizie di stima definitive al 26/01/1996 £	£
£	Transazioni giudiziali o stragiudiziali al 26/01/1996 £	£
£	Sentenze passate in giudicato o esecutive al 26/01/1996 £	£
£	Accordi per la cessione volontaria al 26/01/1996 £	£
	Totale mutuo	£

Il Sindaco/ Presidente

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ADESIONE

Il sottoscritto, in qualità di Segretario del Comune/Provincia/Comunità Montana/Consorzio di

VISTI gli atti d'ufficio;

Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) che il progetto dell'opera pubblica, per la cui realizzazione è stata acquisita l'area, è stato approvato con delibera di .... n. .... del (anteriore al 14.8.1992);

2) che nel quadro economico del progetto approvato è stata prevista una spesa per espropriazioni di £ ....,

3) che il maggior onere di acquisizione delle aree ammonta a £ .... e deriva dal seguente atto:

   ☐ perizia di stima emessa con la procedura di cui all'art. 15 della legge 865/71 o altra norma equivalente, depositata e pubblicata nei modi di rito, non impugnata e pertanto divenuta definitiva per decorso dei termini in data ....,

   ☐ transazione giudiziale o extragiudiziale conclusa il ....,

   ☐ sentenza emessa il .... esecutiva al
   (se trattasi di sentenza non munita *ex-lege* di esecutività, integrare la precedente dichiarazione con la seguente:
   - la sentenza predetta è munita di clausola di provvisoria esecuzione;

   ☐ accordo per la cessione volontaria delle aree concluso il ....,

4) che l'acquisizione delle aree è successiva al 12/6/1990 ovvero, se anteriore, che il riconoscimento del debito fuori bilancio è stato effettuato entro il 15.7.91 oppure che a detta data era in corso un procedimento giurisdizionale;

5) che i maggiori oneri di acquisizione aree sono stati riconosciuti, per l'importo di £ .... (comprensivo degli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese legali), come debiti fuori bilancio con delibera consiliare (per i consorzi organo competente per statuto) n. del ...., esecutiva a tutti gli effetti ovvero munita della clausola di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 25/2/1995, n. 77 (delibera anteriore al 27/3/1996);

6) che le aree sono state destinate alla realizzazione di
   (indicare l'opera pubblica realizzata e se, trattasi di P.E.E.P. o P.I.P., integrare la dichiarazione con la seguente);

   ☐ che la parte dei maggiori oneri di cui al punto 3), occorsi esclusivamente per l'acquisizione di aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ammonta a £ ....,

7) che l'onere non risulta ancora pagato o depositato, né l'Ente ha ottenuto finanziamenti per detto titolo di spesa;

8) che l'area fa attualmente parte del patrimonio o del demanio dell'Ente;

9) **(per i soli consorzi)** che al Consorzio partecipano i seguenti Enti:

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 3

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

A) - DELIBERA BASE

VISTO (esposizione dei fatti)

CONSIDERATO che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo

DELIBERA

1) - di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di £ con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato ai sensi della Legge 20 dicembre 1995 n. 539 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444;

2) - il mutuo sarà ammortizzato in 20 annualità comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione;

3) - di impegnarsi a restituire la somma eventualmente recuperata a seguito di esito favorevole di ulteriori fasi di giudizio.

Verbale fatto, letto e sottoscritto

Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutività

96A0296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione della circoscrizione consolare del vice consolato di seconda categoria in Massaua (Eritrea)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Massaua (Eritrea) è così determinata: la regione del Mar Rosso del Nord.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A0251

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Salta (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Gian Paolo Crivelli, vice console onorario in Salta (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente l'intera provincia omonima, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione degli atti di stato civile pervenuti alle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri, fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Cordoba;

2) istruzione delle pratiche di cittadinanza e loro inoltro al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisione al riguardo;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

6) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato la relativa documentazione, debitamente trasmessa al consolato generale d'Italia in Cordoba;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba delle domande di rilascio e di rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) rilascio di procure speciali;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A0252

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Lilongwe (Malawi)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Eugenio Sabelli, vice console onorario in Lilongwe (Malawi), con circoscrizione territoriale comprendente le regioni settentrionali e centrale dello Stato del Malawi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lusaka degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lusaka di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Lusaka delle richieste di rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

5) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata d'Italia in Lusaka;

6) vidimazione dei passaporti stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso l'ambasciata d'Italia in Lusaka;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 22 settembre 1994, citato nelle premesse, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1996

Il Ministro: AGNELLI

96A0253

Autorizzazione al Governo della Repubblica ceca ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1995, n. 7596, registrato alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 14 dicembre 1995, il Governo della Repubblica ceca è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via dei Gracchi, 322, da destinare a sede diplomatico-consolare della rappresentanza.

96A0254

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici originari del Kazakistan per il primo semestre 1996

Si comunica che è in via di perfezionamento e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea una decisione del Consiglio con la quale analogamente all'anno 1995, vengono previsti, anche per il 1° semestre del 1996, contingenti comunitari per taluni prodotti siderurgici, elencati in allegato alla decisione stessa, originari del Kazakistan.

Le domande di importazione a valere sui contingenti predetti possono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. V, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono pervenire non oltre il 30 gennaio 1996. L'accoglimento dell'istanza è subordinato all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti.

Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti procedurali relativi alla presentazione della istanza nonché alla gestione dei contingenti in parola si rimanda a quanto previsto nel comunicato n. 5 del 30 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1995.

96A0310

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1995 è stata conferita la medaglia d'argento al valore civile alle persone sottoindicate:

al sig. Giuseppe Bagnato con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione si tuffava in mare in soccorso di una donna rimasta incastrata nell'abitacolo della propria vettura e riusciva a trarla in salvo a riva. Mirabile esempio di grande coraggio e non comune spirito di abnegazione». — 28 dicembre 1994 - Bagnara Calabra (Reggio Calabria);

alla guardia giurata Franco Mason con la seguente motivazione: «In servizio di vigilanza presso un ufficio postale, con sprezzo del pericolo e lucida determinazione, affrontava due malviventi armati in procinto di perpetrare una rapina, ingaggiando con essi un conflitto a fuoco. Pur gravemente ferito, riusciva così a sventare la loro azione criminosa. Nobile esempio di alto senso del dovere ed elette virtù civiche». — 13 settembre 1994 - Marcallo Con Casone (Milano);

al sig. Tomaso Melino con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione affrontava due malviventi armati che avevano aggredito e derubato un uomo e, sebbene ferito, riusciva a metterli in fuga. Nobile esempio di non comune coraggio ed elette virtù civiche». — 22 agosto 1994 - Budoni (Nuoro);

al vice brigadiere dei carabinieri Alberto Paiano, con la seguente motivazione: «Con eccezionale coraggio e cosciente Sprezzo del pericolo, affrontava un rapinatore armato di taglierino che, feritosi ad un polso, si dichiarava affetto da A.I.D.S. e minacciava di contagiare chiunque avesse tentato di fermarlo. Ingaggiata una violenta colluttazione con il malvivente riusciva, seppur ferito dall'arma infetta, a disarmarlo ed a trarlo in arresto». — 25 gennaio 1995 - Roma;

al carabiniere Orlando Montinaro con la seguente motivazione: «Con esemplare coraggio, generoso altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva in una abitazione satura di gas per soccorrere una donna priva di sensi che aveva tentato il suicidio. Investito da improvvisa esplosione che gli procurava gravi ustioni al viso ed agli arti superiori, continuava a prodigarsi nel prestare aiuto alla sventurata ed al suo convivente, rimasti più gravemente feriti, fino all'arrivo dei soccorsi». — 21 agosto 1994 - Riano (Roma);

Con decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1995 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

all'appuntato dei carabinieri Giovanni Dematteis con la seguente motivazione: «In occasione di gravi eventi alluvionali, con sprezzo del pericolo e generoso altruismo interveniva in soccorso di due donne sommerse dalle acque all'interno di un esercizio pubblico, riuscendo a raggiungerle ed a trarle in salvo». — 5 novembre 1994 - Garessio (Cuneo);

all'appuntato Scelto UPG dei carabinieri Francesco Avellino con la seguente motivazione: «In occasione di gravi eventi alluvionali, con sprezzo del pericolo e generoso altruismo interveniva in soccorso di due persone che, travolte da un'ondata di piena, erano rimaste precariamente aggrappate ad un cespuglio riuscendo, con l'ausilio di alcuni volenterosi, a raggiungerle ed a trarle in salvo». — 5 novembre 1994 - Farigliano (Cuneo);

al maresciallo ordinario dei carabinieri Maurizio Salatti con la seguente motivazione: «In occasione di gravi eventi alluvionali, con sprezzo del pericolo e generoso altruismo si immergeva nelle profonde e turbinose acque e, raggiunta un'abitazione travolta da una ondata di piena, traeva in salvo un intero nucleo familiare rimasto bloccato su un tetto». — 5 novembre 1994 - Monastero Bormida (Asti);

all'appuntato sc. Mare della Guardia di finanza Paolo Cioffi con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una motovedetta, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nel mare in burrasca, in soccorso di un uomo in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarre in salvo il malcapitato». — 15 agosto 1994 - S. Agostino - Gaeta (Latina);

all'appuntato UPG dei carabinieri Guido Palombi con la seguente motivazione: «Addentratosi, attraverso il tetto, in un'abitazione in fiamme, riusciva a raggiungere ed a trarre in salvo l'anziano proprietario, rimastovi intrappolato. Rientrato, poi, nuovamente nello stabile, portava all'esterno una bombola di gas surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze». — 30 ottobre 1994 - Barbarano Romano (Viterbo);

all'agente scelto della polizia di Stato Piero Silvestre con la seguente motivazione: «Accortosi di una bambina che, scesa da un'autovettura in sosta sull'autostrada, si portava al centro della carreggiata rischiando di essere investita, bloccava la propria auto e, con generoso slancio e sprezzo del pericolo riusciva, evitando gli automezzi in corsa, ad afferrare la piccola ed a trarla in salvo sulla corsia d'emergenza». — 21 agosto 1992 - Autostrada A/14 Bologna;

al carabiniere Michele Basile con la seguente motivazione: «Durante l'imperversare di gravi eventi alluvionali, accorreva in aiuto di una persona portatrice di handicap che stava per essere travolta da un'ondata di piena riuscendo, con grande coraggio ed encomiabile altruismo, a trasportarla in braccio fino alla sua abitazione. Subito dopo, tentando di ritornare in caserma, egli stesso veniva violentemente scagliato contro un muro dalle acque turbinose, riportando gravi lesioni» — 5 novembre 1994 - Canelli (Asti);

al maresciallo ordinario dei carabinieri Giuseppe Delnegro con la seguente motivazione: «Addentratosi, insieme a due subordinati, in una abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo, con generoso altruismo traeva in salvo due coniugi ormai esanimi. Rientrato nell'edificio per portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, si prodigava poi nello spegnimento dell'incendio» — 25 ottobre 1994 - Ripalimosani (Campobasso);

al dottor Giuseppe Geraci con la seguente motivazione: «Con non comune coraggio e sprezzo del pericolo, affrontava un malfattore che, introdottosi furtivamente nell'ufficio del sindaco, cercava di mettere in atto un attentato incendiario, ma nel disperato tentativo veniva avvolto dalle fiamme, riportando gravi ustioni al volto e al corpo» — 18 novembre 1994 - Rivalta (Torino);

al capo squadra dei vigili del fuoco Adriano Gori con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, si tuffava in soccorso di un uomo in procinto di annegare nelle acque del porto riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo sulla banchina, dove gli prestava i primi soccorsi» — 21 ottobre 1994 - La Spezia;

al brigadiere dei carabinieri Luca Giannini con la seguente motivazione: «Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, si immergeva reiteratamente nelle melmose acque di un canale, insieme ad un subordinato, in aiuto di una donna precipitatavi a bordo della propria auto e rimasta imprigionata nell'abitacolo, riuscendo a raggiungerla ed a trarla in salvo» — 23 aprile 1995 - Casalaglia (Ferrara);

al carabiniere Lorenzo Fappiano con la seguente motivazione: «Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, si immergeva reiteratamente nelle melmose acque di un canale, insieme ad un superiore, in aiuto di una donna precipitatavi a bordo della propria auto e rimasta imprigionata nell'abitacolo, riuscendo a raggiungerla ed a trarla in salvo — 23 aprile 1995 - Casalaglia (Ferrara).

96A0257

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1995 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla persona sottoindicata:

alla memoria di don David Berrettini con la seguente motivazione: «Parroco della frazione Marischio, sfuggito ai tedeschi per non essere interrogato in seguito ad un attentato perpetrato da partigiani, si consegnava agli occupanti per salvare ventitre compaesani catturati per rappresaglia, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di fraternità ed umana solidarietà» - 19 giugno 1944 - Fraz. Marischio - Fabriano (Ancona).

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1995 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla persona sottoindicata:

alla sig.ra Matilde Belotti con la seguente motivazione: «Con dedizione assoluta assisteva instancabilmente il figlio handicappato, affrontando con coraggio, serenità ed ammirevole abnegazione enormi sacrifici». Splendido esempio di amore materno e di umana solidarietà. - Castelli Calepio (Bergamo).

96A0258

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 gennaio 1996

Dollaro USA	1578,21
ECU	1987,12
Marco tedesco	1073,98
Franco francese	314,23
Lira sterlina	2405,19
Fiorino olandese	958,87
Franco belga	52,276
Peseta spagnola	12,745
Corona danese	277,66
Lira irlandese	2491,52
Dracma greca	6,545
Escudo portoghese	10,383
Dollaro canadese	1155,61
Yen giapponese	14,991
Franco svizzero	1329,13
Scellino austriaco	152,72
Corona norvegese	245,12
Corona svedese	235,62
Marco finlandese	353,07
Dollaro australiano	1168,66

96A0362

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1995 al 31 luglio 1996, della ditta S.p.a. Arnoldo Mondadori editore, con sede in Milano e unità di Agr di Pomezia (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Arnoldo Mondadori editore, con sede in Milano e unità di Agr di Pomezia, (Roma), per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 luglio 1996

96A0232

Provvedimenti concernenti
il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svei (Gruppo Iritecna), con sede in Roma e unità di Firenze e Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 98 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svei (Gruppo Iritecna) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità di Casalnuovo (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 25,35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 55 unità, su un organico complessivo di 74 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. Supermercati Alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Colleferro (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, di cui 2 part-time da 24 a 17,20 ore medie settimanali e 2 part-time da 20 a 14,40 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 2.389 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A Supermercati Alimentari — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer, con sede in Firenze e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,3 ore settimanali a 30,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unità, su un organico complessivo di 138 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decoritalia Leipold-Romer — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Beta — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. RDB Edilizia, con sede in Pontenure (Piacenza) e unità di Montesarchio (Benevento), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 21,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. RDB Edilizia — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lameskin — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unità, su un organico complessivo di 33 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lameskin — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Texmet, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texmet — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Texmet, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 48 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Texmet — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo 1° luglio 1994 al 17 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari, con sede in Teolo (Padova) e unità di Teolo (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 36 unità, su un organico complessivo di 52 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Munari — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 19 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.I.S. - Tecniche idrauliche stradali, con sede in Roma e unità di Guardialfiera (Campobasso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 39 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. T.I.S. - Tecniche idrauliche stradali — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Condè Nast, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 17 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità, su un organico complessivo di 216 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Condè Nast — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1994 al 29 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivalda, con sede in Chiuppano (Vicenza) e unità di Chiuppano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, di cui 2 part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 47 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ivalda — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Strega Alberti Benevento, con sede in Roma e unità di Benevento, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Strega Alberti Benevento — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il decreto ministeriale n. 17162 del 30 marzo 1995, viene annullato e sostituito dal seguente:

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 224 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 28 giorni lavorativi di 8 ore articolati su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 740 unità, su un organico pari a 6.900 lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Società italiana telecomunicazioni S.p.a., unità di Carini (Palermo), i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Il decreto ministeriale n. 17235 del 30 marzo 1995, viene annullato e sostituito dal seguente:

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 18 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Società italiana telecomunicazioni, con sede in Milano e unità di Carini (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 32 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 4 giorni lavorativi di 8 ore articolati su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 740 unità, su un organico pari a 6.900 lavoratori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto — a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla Società italiana telecomunicazioni S.p.a., unità di Carini (Palermo), i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF OMI, dal 30 dicembre 1994 Agusta OMI S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 260 unità, per un organico complessivo di 319 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18670 del 12 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GF OMI, dal 30 dicembre 1994 Agusta OMI S.r.l. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop.va C.E.L.I., con sede in S. Ninfa (Trapani) e unità di S. Ninfa (Trapani), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 128 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Soc. coop.va C.E.L.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara, con sede in Fara Vicentino (Vicenza) e unità di Fara Vicentino (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 137 unità, su un organico complessivo di 235 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture di Fara — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unitecno, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unitecno — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris, con sede in Desenzano del Garda (Brescia) e unità di Desenzano del Garda (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità, di cui 7 lavoratori part-time da 20 a 14 ore medie settimanali; 1 lavoratore part-time da 30 a 21 ore medie settimanali; 1 lavoratore part-time da 27,5 a 19,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 54 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Story Loris — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette confezioni, con sede Castenedolo (Brescia) e unità di Castenedolo (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 165 unità, su un organico complessivo di 283 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henriette confezioni — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belfe, con sede in Vicenza e unità di Marostica (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 350 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belfe — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale di previdenza sociale verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

96A0233

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese), e unità in Gazzada Schianno (Varese), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1995 al 6 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prosidea, con sede in Torino, e unità in Favria e Novi Ligure (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1996 al 5 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acofer, con sede in Torino, e unità in Sesto S. Giovanni (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia, e unità in Unità Nazionali, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Start, con sede in Seveso (Milano), e unità in Seveso (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1994 al 3 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 4 dicembre 1994 al 3 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Ben., con sede in Taranto, e unità in Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1995 al 25 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 26 gennaio 1996 al 25 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itresud, con sede in Palermo, e unità in Sessa Aurunca (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seaservice, con sede in Cagliari, e unità in Portoscuso (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 gennaio 1995 al 4 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è revocata, limitatamente al periodo dal 24 giugno 1995 al 25 aprile 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994 n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itresud con sede in Palermo, e unità produttiva di Caltagirone (Catanzaro).

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 24 giugno 1995 al 23 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 è revocata, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1995 al 31 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994 n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti Grafiche Panetto e Petrelli con sede e stabilimento in Spoleto (Perugia).

È autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, per il periodo dal 25 ottobre 1995 al 24 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 25 aprile 1996 al 24 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderurgica F.lli Pasini di Alessio, con sede in Odolo (Brescia), e unità in Odolo (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stancampiano E., con sede in Palermo, e unità in Palermo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 giugno 1995 al 29 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 30 dicembre 1995 al 29 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Macchi, con sede in Gazzada Schianno (Varese), e unità in Gazzada Schianno (Varese), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia), e unità in Berzo Inferiore e Sellero (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli, e unità in Bologna, Caserta, Monopoli (Bari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16999 del 4 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16999 del 4 marzo 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.C. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro, e unità in Uffici di Catanzaro, Unità Roccelletta di Borgia (Catanzaro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 giugno 1994 al 1° dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1° giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enirícerche, con sede in Milano, e unità in Monterotondo (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza), unità in Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 1° gennaio 1995, al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valentini International, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), e unità in Montalto Uffugo (Cosenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 23 aprile 1995 al 22 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 23 ottobre 1995 al 22 aprile 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1955, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Aviotel - Avionica e Telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma), e unità in Pomezia (Roma), per il periodo dal 30 agosto 1995, al 29 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1996 al 29 agosto 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 565/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1955, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia, e unità in Brescia, per il periodo dal 1° gennaio 1995, al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina), e' unità in Cisterna di Latina (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso per il periodo dal 18 maggio 1995 al 17 novembre 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza), e unità in Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 1° agosto 1994, al 31 gennaio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta e ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Il trattamento di cui ai precedenti è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano), e unità in Monza (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 22 dicembre 1994 al 21 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta e ulteriormente prorogata dal 22 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del d.-l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Consonda, con sede in Milano, e cantieri diversi (dip. sede di Milano), sede legale e amministrativa di Milano, sede operativa di Castano Primo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno), e unità in Ascoli Piceno, Forlì del Sannio (Isernia), Magenta (Milano), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 novembre 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19018, art. 1-2 del 23 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 18 novembre 1995 al 17 aprile 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento staordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto 21 dicembre 1995 è revocato il programma di ristrutturazione aziendale relativamente al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996, già approvato con decreto ministeriale del 7 novembre 1994 della ditta: Interklim Sistemi S.r.l., con sede in Cerese di Virgilio ora Pavia e stabilimenti in Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia, Tito (Potenza).

Parere del comitato tecnico: 7 dicembre 1995.

È approvato il programma per crisi aziendale limitatamente al periodo dal 3 luglio 1995 al 13 dicembre 1995 della ditta Interklim Sistemi S.r.l., con sede in Cerese di Virgilio ora Pavia e stabilimenti in Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Pavia, Tito (Potenza).

Parere comitato tecnico del 7 dicembre 1995 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati dalla ditta S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) ora Pavia e stabilimenti in Cerese di Virgilio (Mantova), Chieti, Genova, Pavia, Tito (Potenza), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 13 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1955, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, dipendenti dalla S.c.r.l. L.T.R. - O.C. - Linea Tranviaria Rapida - Opere civili, con sede ed unità in Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 13 aprile 1996 al 12 ottobre 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 13 ottobre 1996 al 12 aprile 1997, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso.

Le proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra, per i periodi ivi considerati, sono altresì autorizzate in favore di n. 126 lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

A tal fine si dispone che vengano utilizzate le risorse, allo scopo preordinate, per un importo di 6 miliardi di lire, e comunque non superiore all'importo limite indicato dall'art. 6, comma 10, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, e unità in Torre Annunziata (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 3 novembre 1994 al 2 maggio 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6, dell'art. 5, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

96A0234

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla composizione del comitato di sorveglianza delle società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Immobiliare Venezia S.r.l., Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Imprestekne S.r.l., Fid Servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Co.Me.T.A. S.p.a., Sarda Grandi alberghi S.p.a., Alinvest S.r.l., Parfin S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1996, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preso atto dell'avvenuto decesso del prof. Gianguido Scalfi, presidente del comitato di sorveglianza delle società Istituto fiduciario lombardo S.p.a., Finequipe S.p.a., Sofinvest S.p.a., Immobiliare Venezia S.r.l., Istituto finanziario lombardo servizi S.p.a., Venezia 1 S.r.l., Mugella S.r.l., Imprestekne S.r.l., Fid Servizi S.r.l., Italimmobili S.p.a., Finloco S.r.l., Co.Me.T.A. S.p.a., Sarda Grandi alberghi S.p.a., Alinvest S.r.l., Parfin S.r.l., tutte in liquidazione coatta amministrativa, ha provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina dell'avv. Angelo Benessia, nato a Torino il 18 ottobre 1941.

Il predetto comitato di sorveglianza risulta, pertanto, così composto:

avv. Angelo Benessia, nato a Torino il 18 ottobre 1941, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929, in qualità di esperto;

sig. Ilario Gatti, nato a Iseo (Brescia) il 31 marzo 1943, in rappresentanza dei fiducianti;

dott. proc. Guido Bartalini, nato a Milano il 7 maggio 1964, in rappresentanza dei fiducianti;

dott. Eugenio Ballerio, nato a Brescia il 26 gennaio 1938, in rappresentanza dei fiducianti.

96A0259

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1995, n. 618, ai fini dell'affidamentodell'esecuzione del sottoindicato oggetto specifico di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicato con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991) ed afferente il Programma nazionale di ricerca per l'ambiente con contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato prescelto il seguente soggetto:

Tema 8 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI.

Consorzio Agrital ricerche - Maccarese (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.500 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 7.500 milioni per le attività di ricerca e 1.000 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in trentasei mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e della relativa attività di formazione al soggetto prescelto verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifico decreto ministeriale al quale verrà allegato il relativo capitolato tecnico e col quale verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'affidamento resta comunque condizionato all'esito positivo degli accertamenti in merito alla affidabilità del soggetto prescelto, mediante la verifica di rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio del soggetto stesso ai parametri di cui al punto *B* dell'allegato 1 della delibera 29 aprile 1994, n. 281.

Inoltre, in sede di stesura del capitolato tecnico, dovranno essere apportati necessari aggiornamenti al contenuto tecnico dell'offerta in considerazione della evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta nel settore.

96A0260

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie in cardiologia II fase.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1995, n. 615, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 3 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 1994) ed afferenti tematiche di ricerca e formazione previste dal Programma nazionale di ricerca sulle tecnologie in cardiologia II fase, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 1- CUORE ARTIFICIALE DI TERZA GENERAZIONE.

Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 20.900 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 19.000 milioni per le attività di ricerca e 1.900 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e formazione è fissata in sessanta mesi.

Tema 2 - SISTEMI FISIOLOGICI DI CIRCOLAZIONE EXTRA-CORPOREA.

Di.De.Co. S.p.a - Mirandola (Modena).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 20.835 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 18.935 milioni per le attività di ricerca e 1.900 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in quarantotto mesi.

Tema 3 - NUOVE TECNICHE ECOCARDIOGRAFICHE.

Esaote S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.400 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 14.000 milioni per le attività di ricerca e 1.400 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 5 - SISTEMI E DISPOSITIVI PER CARDIOANGIOLOGIA INTERVENTISTICA.

Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 10.890 milioni di lire (comprensivo di IVA), di cui 9.900 milioni per le attività di ricerca e 990 milioni per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in sessanta mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti prescelti verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

96A0261

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 683 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DIGESTIVO GIULIANI 20 bustine granulari, n. di A.I.C.: 026880031.

Società Giuliani S.p.a., via Palagi, 2 - 20129 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: i prodotti contraddistinti dal n. di A.I.C. 026880031 possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino al 30 giugno 1996.

Le modifiche di cui al presente provvedimento devono essere applicate ai lotti di produzione a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 3/1995 dell'8 gennaio 1996

Specialità medicinale: FLUXUM 6 fiale siringhe s.c. da 0,3 ml (3.200 UI axa), A.I.C. n. 026270076; 6 fiale siringhe s.c. da 0,4 ml (4250 UI axa), A.I.C. n. 026270088.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio, codice fiscale 00556960375.

Modifica apportata: le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Trattamento delle patologie venose ad eziologia trombotica».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 6/1996 del 13 gennaio 1996

Specialità medicinali:

ACTIDIL crema - A.I.C. n. 018286068;

ACTIFED compresse - A.I.C. n. 018723080;

ACTIFED sciroppo - A.I.C. n. 018723092;

ACTIFED composto sciroppo - A.I.C. n. 0211002037;

ACTIGRIP compresse - A.I.C. n. 024823066;

ACTIGRIP sciroppo - A.I.C. n. 024823078;

OTOSPORIN gocce otologiche - A.I.C. n. 031856014;

SUDAFED RAFFREDDORE compresse - A.I.C. numero 025527058;

SUDAFED RAFFREDDORE sciroppo - A.I.C. n. 025527060.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products S. Comp. a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 87, codice fiscale 04708201001.

Modifica apportata: produttore: l'attività di produzione, confezionamento e controllo, è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 7/1996 del 13 gennaio 1996

Specialità medicinali:

ACYVIR 25 compresse, 200 mg, A.I.C. n. 026121044;

ACYVIR 25 compresse, 400 mg, A.I.C. n. 026121069;

ACYVIR 25 compresse, 800 mg, A.I.C. n. 026121095;

ACYVIR sospensione orale all'8%, A.I.C. n. 026121083;

ACYVIR crema da 3 g, A.I.C. n. 026121020;

ACYVIR crema da 10 g, A.I.C. n. 026121032.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69.

Modifica apportata: produttore: l'attività di produzione, confezionamento e controllo, è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 8 del 13 gennaio 1996

Specialità medicinali:

ALOVIR 25 compresse 400 mg, A.I.C. n. 028402016;

ALOVIR 25 compresse 800 mg, A.I.C. n. 028402042;

ALOVIR crema 10 g 5%, A.I.C. n. 028402030.

Titolare A.I.C.: Società Foletto S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 41, codice fiscale 10168120151.

Modifica apportata: produttore: l'attività di produzione, confezionamento e controllo, è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 9/1996 del 13 gennaio 1996

Specialità medicinali:

CALPOL sospensione pediatrica, 100 ml, A.I.C. n. 025120027;

CALPOL compresse, 20 tabs, A.I.C. n. 025120015;

CARDILATE, 50 tabs, A.I.C. n. 021457015;

EUSAPRIM compresse, 20 tabs, A.I.C. n. 021977018;

EUSAPRIM compresse forti, 20 tabs, A.I.C. n. 021977044;

EUSAPRIM compresse pediatriche, 20 tabs, A.I.C. numero 021977020;

EUSAPRIM sospensione, 100 ml, A.I.C. n. 021977069;

EUSAPRIM sospensione pediatrica, 100 ml, A.I.C. numero 021977057;

KEMADRIN, 25 tabs, A.I.C. n. 007758016;

LANOXIN compresse 0,250, 30 tabs, A.I.C. n. 015724026;

LANOXIN compresse 0,125, 30 tabs, A.I.C. n. 015724038;

LANOXIN compresse 0,0625, 30 tabs, A.I.C. n. 015724065;

LANOXIN sciroppo, 56 ml bottle, A.I.C. n. 015724040;

LANOXIN gocce, 10 ml bottle, A.I.C. n. 015724014;

MARZINE, 8 tabs, A.I.C. n. 014554036;

POLYTRIM gocce oculari, 5 ml, A.I.C. n. 020654024;

POLYTRIM pomata oftalmica, 4 g, A.I.C. n. 020654036;

SUDAFED CO, 10 tabs, A.I.C. n. 027994019;

ZOVIRAX compresse 200 mg, 25 tabs, A.I.C. n. 025298050;

ZOVIRAX compresse 400 mg, 25 tabs, A.I.C. n. 025298074;

ZOVIRAX compresse 800 mg, 25 tabs, A.I.C. n. 025298100;

ZOVIRAX sospensione orale, 100 ml, A.I.C. n. 025298086;

ZOVIRAX crema 3 g, 3 g, A.I.C. n. 025298023;

ZOVIRAX crema 10 g, 10 g, A.I.C. n. 025298062;

ZOVIRAC liofilizzato, 3 vials, A.I.C. n. 025298011;

ZYLORIC compresse 100 mg, 50 tabs, A.I.C. n. 021259015;

ZYLORIC compresse 300 mg, 30 tabs, A.I.C. n. 021259027;

ZYLORIC granuli dispersibili, 20 sachets, A.I.C. n. 021259039.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), codice fiscale 00407630581.

Modifica apportata: produttore: l'attività di produzione, confezionamento e controllo, è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Specialità medicinali:

LAMICTAL compresse, 25 mg, 30 tabs, A.I.C. n. 027807039;

LAMICTAL compresse, 50 mg, 30 tabs, A.I.C. n. 027807015;

LAMICTAL compresse, 100 mg, 30 tabs, A.I.C. n. 027807027;

LAMICTAL compresse, 200 mg, 30 tabs, A.I.C. n. 027807041;

LANOXIN fiale, 6 fiale, A.I.C. n. 015724053;

MIDARINE, 1 flaconcino, A.I.C. n. 010308017.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), codice fiscale 00407630581.

Modifica apportata: l'attività di confezionamento terminale è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 10 del 13 gennaio 1996

Specialità medicinale:

CYCLOVIRAN 200 compresse, A.I.C. n. 025299052;

CYCLOVIRAN 400 compresse, A.I.C. n. 025299076;

CYCLOVIRAN 800 compresse, A.I.C. n. 025299102;

CYCLOVIRAN sospensione, A.I.C. n. 025299088;

CYCLOVIRAN crema 3 g, A.I.C. n. 025299025;

CYCLOVIRAN crema 10 g, A.I.C. n. 025299064.

Titolare A.I.C.: SIGMA TAU S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584, sono modificate esclusivamente nella parte relativa alle operazioni di produzione, confezionamento e controllo come segue:

Modifica apportata: produttore: l'attività di produzione, confezionamento e controllo, è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 11/1996 del 13 gennaio 1996

Specialità medicinale:

CICATRENE crema, A.I.C. n. 014160079;

CICATRENE polvere, A.I.C. n. 014160081.

Titolare A.I.C.: Warner Wellcome Consumer Health Products Company UK, rappresentata in Italia dalla Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 87, codice fiscale 04708201001.

Modifica apportata: produttore: l'attività di produzione, confezionamento e controllo, è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. 12/1995 13 gennaio 1996

Specialità medicinali:

ALKERAN, 25 tabs, A.I.C. n. 021250016;

AZATIOPRINA WELLCOME, 50 tabs, A.I.C. n. 020957027;

EXOSURF NEONATALE, 1 vial, A.I.C. n. 028036010;

FLOLAN, 1 vial, A.I.C. n. 027750013;

LEUKERAN, 25 tabs, A.I.C. n. 024790014;

MIVACRON 5 ml, 5 vials, A.I.C. n. 028845016;

MIVACRON 10 ml, 5 vials, A.I.C. n. 028845028;

MIVACRON 25 ml, 2 vials, A.I.C. n. 028845030;

MYLERAN, 100 tabs, A.I.C. n. 024787018;

PURINETHOL, 25 tabs, A.I.C. n. 010344012;

RETROVIR capsule 250 mg, 40 caps, A.I.C. n. 026697021;

RETROVIR capsule 100 mg, 100 caps, A.I.C. n. 026697019;

THIOGUANINE WELLCOME, 25 tabs, A.I.C. n. 022825018;

TRACRIUM fiale 2,5 ml, 5 ampoules, A.I.C. n. 026519013;

TRACRIUM fiale 5 ml, 5 ampoules, A.I.C. n. 026519025;

WELLFERON 3 MU, 1 vial, A.I.C. n. 026705018;

WELLFERON 10 MU, 1 vial, A.I.C. n. 026705020;

WELLVONE, 63 tabs, A.I.C. n. 029557016.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd. rappresentata in Italia dalla Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), codice fiscale 00407630581.

Modifica apportata: l'attività di confezionamento terminale è effettuata presso l'officina farmaceutica sita in Pomezia, via del Mare, 36, da parte della Segix Italia S.r.l.

Decorrenza di efficacia: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A0314

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 3/1996 dell'8 gennaio 1996

Specialità medicinale: GASTRIDIN nella nuova forma farmaceutica discoidi e nelle seguenti confezioni: GASTRIDIN 40 FAST: 10 discoidi da 40 mg; GASTRIDIN 20 FAST: 20 discoidi da 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia), con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore del prodotto finito: R.P. Scherer, Swindon, Gran Bretagna.

Operazioni terminali di confezionamento: Unipack Ltd., Shotgate Essex, Gran Bretagna.

Controlli sul prodotto finito: Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Gastridin 40 FAST: 10 discoidi da 40 mg, n. A.I.C. 025925052 (in base 10) 0SR5FW (in base 32);

Gastridin 20 FAST: 20 discoidi da 20 mg, n. A.I.C. 025925049 (in base 10) 0SR5FT (in base 32); classe A) nota 48; prezzo del «Gastridin 40 Fast» L. 28.800 e del «Gastridin 20 Fast» L. 30.000 ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: ogni discoide da 40 mg contiene: principio attivo: Famotidina 40 mg; ogni discoide da 20 mg contiene: principio attivo: Famotidina 20 mg; eccipienti: gelatina, mannitolo, xanthan gum, aspartame, aroma di menta, opatint (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, condizioni ipersecretorie come la sindrome di Zollinger-Ellison, prevenzione delle recidive dell'ulcera duodenale, prevenzione delle recidive dell'ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 4/1996 dell'8 gennaio 1996

Specialità medicinale: MOTIAX nella nuova forma farmaceutica discoidi e nelle seguenti confezioni: Motiax 40 FAST: 10 discoidi da 40 mg; Motiax 20 FAST: 20 discoidi da 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 07472570154.

Produttore del prodotto finito: R.P. Scherer, Swindon, Gran Bretagna.

Operazioni terminali di confezionamento: Unipack Ltd., Shotgate Essex, Gran Bretagna.

Controlli sul prodotto finito: Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Motiax 40 FAST: 10 discoidi da 40 mg, n. A.I.C. 026040079 (in base 10) 0SUPSH (in base 32);

Motiax 20 FAST: 20 discoidi da 20 mg, n. A.I.C. 026040067 (in base 10) 0SUPS3 (in base 32); classe A) nota 48; prezzo del «Motiax 40 Fast» L. 28.800 e del «Motiax 20 Fast» L. 30.000 ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: ogni discoide da 40 mg contiene: principio attivo: Famotidina 40 mg; ogni discoide da 20 mg contiene: principio attivo: Famotidina 20 mg; eccipienti: gelatina, mannitolo, xanthan gum, aspartame, aroma di menta, opatint (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, condizioni ipersecretorie come la sindrome di Zollinger-Ellison, prevenzione delle recidive dell'ulcera duodenale, prevenzione delle recidive dell'ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 5/1996 dell'8 gennaio 1996

Specialità medicinale. FAMODIL nella nuova forma farmaceutica discoidi e nelle seguenti confezioni: Famodil 40 FAST: 10 discoidi da 40 mg; Famodil 20 FAST: 20 discoidi da 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale 00410650584.

Produttore del prodotto finito: R.P. Scherer, Swindon, Gran Bretagna.

Operazioni terminali di confezionamento Unipack Ltd., Shotgate Essex, Gran Bretagna.

Controlli sul prodotto finito: Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Famodil 40 FAST: 10 discoidi da 40 mg, n. A.I.C. 025924059 (in base 10) 0SR4GV (in base 32);

Famodil 20 FAST: 20 discoidi da 20 mg, n. A.I.C. 025924046 (in base 10) 0SR4C (in base 32); classe A) nota 48, prezzo del «Famodil 40 Fast» L. 28.800 e del «Famodil 20 Fast» L. 30 000 ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: ogni discoide da 40 mg contiene: principio attivo: Famotidina 40 mg, ogni discoide da 20 mg contiene: principio attivo: Famotidina 20 mg; eccipienti: gelatina, mannitolo, xanthan gum, aspartame, aroma di menta, opatint (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, condizioni ipersecretorie come la sindrome di Zollinger-Ellison, prevenzione delle recidive dell'ulcera duodenale, prevenzione delle recidive dell'ulcera gastrica benigna, esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A0315

ENTE POSTE ITALIANE

Controvalore in lire del diritto speciale di prelievo per la percezione sull'utenza delle tariffe per i servizi internazionali di bancoposta.

Con determinazione in data 12 dicembre 1995 del consigliere delegato, a decorrere dal 1° gennaio 1996 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza delle tariffe per i servizi internazionali di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 2.457,56 (duemilaquattrocentocinquantasette e cinquantasei centesimi).

96A0311

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 18, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996).

All'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 10 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze *per l'anno medesimo*.», si legga: «... ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze.».

96A0363

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Termo, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**385.000**
- semestrale	L.	**211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**72.500**
- semestrale	L.	**50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**216.000**
- semestrale	L.	**120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**72.000**
- semestrale	L.	**49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**215.500**
- semestrale	L.	**118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**742.000**
- semestrale	L.	**410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 1 5 0 9 6 *

L. 1.400